

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
Art. 19 Farmacie

OLL 2

Art. 19

Articolo 19

Farmacie

Alle farmacie e alle persone in esse occupate per la preparazione e la vendita di medicinali si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché si tratti di garantire il servizio delle urgenze.

Campo d'applicazione

Le farmacie sono negozi di vendita posti sotto la direzione di un farmacista. Esse sono autorizzate a distribuire medicinali soggetti a prescrizione medica. Per «servizio di pronto soccorso» si intende l'approvvigionamento della popolazione nel raggio d'azione delle rispettive farmacie con medicinali di cui vi è urgente necessità, ottenibili con o senza prescrizione medica. L'assistenza medica in caso d'emergenza comprende anche prodotti per il trattamento o la cura in caso di malesseri, malattie o incidenti. Non sono invece inclusi i prodotti di uso quotidiano quali i detergenti, i cosmetici, le bevande, i generi alimentari, ecc.

Se le farmacie rientrano nella definizione di aziende delle regioni turistiche secondo l'articolo 25 OLL 2 o di aziende al servizio dei viaggiatori secondo l'articolo 26 OLL 2, sono inoltre applicabili le corrispondenti disposizioni speciali.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Le farmacie possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale, sempreché si tratti di garantire il servizio delle urgenze. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).